

11104 103000
Ricevuta N. 53060
Ricevuta N. 3919

50254-2

CONTRATTO DI COMRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDEN-
ZIALE PUBBLICA, sensi della L. 24.12.1993 n. 560.

Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brin-
disi fra i sottoscritti: -----

1) PANETTELLA ANTONIO, ragioniere, nato in Mesagne (BR) il 28
giugno 1951 e domiciliato, per la carica, in Brindisi, presso
la sede dello Istituto infra indicato, il quale interviene e
stipula questo atto, non in proprio, ma per conto ed in rap-
presentanza dello "Istituto Autonomo Case Popolari per la
Provincia di Brindisi", con sede in Brindisi alla via Casimi-
ro n. 27, codice fiscale 00061820742, nella sua qualità di Com-
missario Straordinario e legale rappresentante dell'Istitu-
to, tale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Re-
gionale della Regione Puglia n. 105 in data 21.2.2001, dichia-
rato esecutivo, a quanto infra autorizzato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo N. 9372
in data 13.2.2001, che, in copia autentica, si allega ad inte-
grare il presente atto sotto la lettera "A". -----

2) LEONIDA ALESSANDRO, odontotecnico, nato in Taranto il 20
luglio 1973 e residente in Brindisi alla via Marsica n. 6, co-
dice fiscale LND LSN 73L20 L049U, che dichiara di essere ce-
libe. -----

----- PREMesso -----

- che LEONIDA ALESSANDRO è assegnatario di un alloggio di e-
dilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Brindisi

Trascritto all'Ufficio dei
Registri Immobiliari di
Brindisi
con nota del 25.06.2001
N. 9821 Reg. Gen.
N. 4848 Reg. Part.

22.06.2001 al n. 2532/2/N
(due copie autografe per la)
per INVIM e L. =
Registrato in Brindisi il 25.06.2001
Esatte L. 250.000
di cui L. =
per imposta trascrizione.

Notaio B. R. Cafaro
Nel fees



alla via Marsica n.6 - Lotto 3 - scala B - piano rialzato,

int.1; -----

- che l'assegnatario ha presentato all'I.A.C.P. di Brindisi

domanda per il trasferimento in proprietà dell'alloggio pre-

detto, ai sensi della L.24.12.1993 n.560; -----

Tutto ciò premesso, -----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

ART.1 - L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la PROVINCIA

DI BRINDISI, come sopra rappresentato ed in appresso più bre-

vemente chiamato "Istituto", ai sensi della L.24.12.1993

n.560, vende e trasferisce in proprietà al signor LEONIDA A-

LESSANDRO, come sopra generalizzato, che accetta ed acqui-

sta, il seguente immobile: -----

APPARTAMENTO, di vecchia costruzione, sito in Brindisi e nel

fabbricato ubicato alla Marsica n.6 - Lotto 3 - scala B -

piano rialzato, int.1 (uno), composto da due vani ed accessori

confinante con: detta via, vano scala condominiale, alloggio

interno due e residua proprietà dell'Istituto, salvo altri. ---

E' censito nel N.C.E.U. di Brindisi alla partita 2232 foglio

53 mappale N.800 sub.13 via Sicilia n.4 P.T. categoria A/4

classe 3° vani 3,50 RCL.472.500 in testa all'Istituto. -----

ART.2 - L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Isti-

tuto venditore di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e

manutenzione e con l'espressa esclusione di ogni garanzia



per vizi occulti. -----

L'Istituto non è tenuto ad effettuare opere di adeguamento degli impianti elettrici, qualora non fossero o non risultassero conformi a prescrizioni legali. -----

La destinazione d'uso dell'alloggio non potrà essere mutata per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del presente atto. -----

Accede all'appartamento la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge. -----

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art.1227 c.c. -----

ART.3 - Il prezzo, determinato ai sensi della L.560/93, come le parti confermano senza alcuna riserva, in complessive L. 34.020.000 (Lire trentaquattromilioniventimila), oltre IVA nell'aliquota vigente, è stato interamente pagato dall'acquirente all'Istituto alienante, giusta fattura n.ro 34/2001 rilasciatagli dall'Istituto il 18.5.2001. -----

L'Istituto, in persona del suo legale rappresentante, nel dare atto di quanto sopra, rilascia all'acquirente ampia e definitiva quietanza liberatoria a saldo. -----

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 560/93 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente nè a titolo oneroso nè a titolo

gratuito nè potrà esserne modificata la sua destinazione

d'uso. -----

Decorso il termine suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Istituto potrà esercitare il diritto di prelazione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei primi dieci anni dalla data del presente contratto, con o senza la prescritta autorizzazione comunale (art.26 della Legge 47/85), l'Istituto potrà richiedere o il ripristino dell'originaria destinazione abitativa dell'alloggio oppure la risoluzione del contratto. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----

ART.5 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico. -----

ART.6 - Premesso che la gestione dei servizi comuni è stata già demandata agli assegnatari, con la vendita della prima unità dell'edificio è venuto a costituirsi il condominio, che amministrerà l'intero edificio. -----

Fino a quando non saranno state redatte le tabelle millesi-

mali, tutte le spese condominiali saranno ripartite tra i
condomini pariteticamente in relazione a ciascuna unità im-
mobiliare posseduta. -----

Le tabelle millesimali, se non sono state ancora approntate,
saranno redatte a cura e spese degli assegnatari. -----

L'amministrazione del condominio in nessun caso può essere
affidata all'Istituto e pertanto gli acquirenti sono obbli-
gati a nominare, senza indugio, l'amministratore del condomi-
nio. -----

Gli assegnatari degli alloggi, che non abbiano ancora richie-
sto il trasferimento in proprietà o che non abbiano ancora
formalizzato l'atto di acquisto e che non intendano acqui-
stare, rispondono delle loro obbligazioni per i servizi comu-
ni direttamente verso il condominio e, per esso, verso l'ammi-
nistratore; questi è autorizzato sin d'ora ad agire per il
recupero dei crediti del condominio e sino all'esaurimento
del giudizio di esecuzione; solo in caso di infruttuoso esito
dell'esecuzione l'amministratore potrà richiedere all'Isti-
tuto quanto dovuto dagli assegnatari morosi. -----

ART.7 - Il rappresentante dell'Istituto, preso atto delle
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiara-
zioni mendaci, ai sensi degli artt.3 e 76 del

D.P.R.28.12.2000 n.445 dichiara: -----

- con riferimento all'art.17 della L.28.2.1985 n.47 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, che le opere di co-



struzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente, per quanto a sua conoscenza, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica; -----

- che il reddito fondiario del fabbricato è stato regolarmente esposto nella denuncia dei redditi del periodo impositivo precedente a questo atto il cui termine di presentazione della dichiarazione è già scaduto. -----

Ai sensi della stessa Legge la parte acquirente dichiara di non aver apportato nè all'appartamento nè alle pertinenze modifiche rilevanti ai fini della disciplina urbanistica. ---

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè la violazione anche di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto. -----

ART.8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 560/93, alle altre norme in materia di edilizia residenziale pubblica e alle norme del codice civile, tutte in quanto applicabili. -----

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto: l'acquirente elegge domicilio nell'alloggio acquistato, ove l'Istituto potrà notificare o comunicare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale; l'Istituto nella propria sede. -----

Handwritten notes:
Camp
Fatti. Detti
Assente
Al foro





Per tutte le controversie dipendenti o inerenti al presente contratto è competente esclusivamente il foro di Brindisi. ---

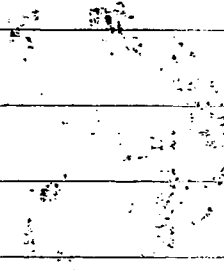
ART.9 - Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della parte acquirente, la quale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA dichiara: di avere residenza nel Comune di Brindisi; di non essere titolare, esclusivo o in comunione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del Comune predetto; di voler destinare l'immobile acquistato a sua abitazione principale; di non aver usufruito prima d'ora delle agevolazioni richieste.

Il legale rappresentante dell'Istituto dichiara che il presente atto non è soggetto ad INVIM ai sensi dell'art.1 comma 22 della Legge 560/93. -----

ART.10 - Questo atto rimarrà depositato nei rogiti del Notaio che autenticcherà le firme dei contraenti, il medesimo Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere al Notaio depositario la restituzione del presente contratto. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore della parte acquirente e contro l'Istituto, che, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio, con esonero al nominato Conservatore da



ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

A norma dell'art.10 del vigente Statuto dell'I.A.C.P. il
presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Ge-
nerale dell'Istituto ed, in caso di sua assenza o impedinen-
to, dal facente funzioni. -----

Il Coordinatore Generale

Il Presidente

Repertorio n. 53060

Raccolta n. 3919

AUTENTICA DI FIRME

Repubblica Italiana

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in
Brindisi, con studio alla via G. Bruno n. 24, ed iscritto al Col-
legio Notarile del Distretto di Brindisi; -----

CERTIFICO

che, previa rinuncia dei Comparenti, di comune accordo tra loro
e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) LONGO ANTONIO, ingegnere, nato in Francavilla Fontana l'8
giugno 1937 e domiciliato, per la carica, in Brindisi e presso
la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia
di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di
Coordinatore Generale dell'Istituto medesimo; -----



2) PANETTELLA ANTONIO, ~~inviato~~ ^{inviato} nato in Mesagne (BR) il 28 giugno 1951 e domiciliato, ~~per la~~ ^{per} carica, in Brindisi presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n.27, nella spiegata qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante del medesimo, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.9372 in data 13.2. 2001, che, in copia autentica, è stata allegata alla scrittura che precede sotto la lettera "A"; -----

3) LEONIDA ALESSANDRO, odontotecnico, nato in Taranto il 20 luglio 1973 e residente in Brindisi alla via Marsica n.6, celibe; -----

delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le loro firme in calce alla scrittura che precede e nel margine del foglio intermedio, come per legge. ---

Il legale rappresentante dell'Istituto alienante e l'acquirente, da me Notaio ammoniti circa le responsabilità cui si è soggetti in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, ai sensi degli artt.3 e 76 del D.P.R.28.12.2000 n.445 e sotto la loro personale responsabilità, hanno reso le dichiarazioni riportate rispettivamente nel primo comma e nell'ultimo comma dell'art.7 del sopra scritto contratto ed hanno sottoscritto le medesime in mia presenza. -----

I Comparenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia

autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla
facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi li diciotto giugno duemilauno. -----

Not. Geo. Serru



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Referendo N. 53060
Ricevibile N. 3919
Allegato "A"

Prot. N°

20



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N° 8

DELIBERAZIONE N° 9372



OGGETTO : LG. N°560/93-ALIENAZIONE ALLOGGI DI ERP NEI COMUNI DI BRINDI-

SI-FASANO-MESAGNE-OSTUNI-PEZZE DI GRECO-TORCHIAROLO. =

L'anno DUEMILAUNO, il giorno Tredici del mese di Febbraio alle ore 10,00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, sita in Via G.B. Casimiro, n°27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

	Presente	Assente
1) Rag. Antonio PANETTELLA....-Presidente..	Si	
2) Sig. Pasquale GALLONE.....-V. Presidente	Si	
3) Dott. Mario SCODITTI.....-Consigliere.	Si	
4) Dott. Nicola CARPARELLI.....-....."	Si	
5) Sig. Armando LEO.....-....."	Si	Si
6) Sig. Cosimo LEONE.....-....."	Si	
7).....-....."		
8).....-....."		
9).....-....."		
COLLEGIO SINDACALE :		
10).....-Presidente		
11) D.ssa Loredana GISMONDI -Sindaco Rev.		Si
12) Rag. Fortunato ORLANDO -Sindaco Rev.		Si

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Consiglio passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno trasmesso in data 08.02.2001 N° di prot. 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con legge 24.12.1993, n. 560, recante all'oggetto "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è stata disposta la vendita degli alloggi di E.R.P.;

- che in esecuzione di cui ai commi 1 - 4 dell'art. 1 di detta legge, la Regione su proposta dell'I.A.C.P. di Brindisi doveva formulare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge e cioè entro il 16.03.1994 piani di vendita degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo vendibile nella provincia di Brindisi;

- che l'I.A.C.P. di Brindisi con deliberazione n. 055/94 in data 18.02.1994, esecutiva ai sensi di legge, ha formulato alla Regione Puglia la propria proposta di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica formulata secondo le istruzioni regionali fornite con nota n. 706 del 31.01.1994 dal competente Assessorato Regionale all'Urbanista ed E.R.P.;

- che la Regione Puglia con deliberazione del Consiglio Regionale in data 24.11.1994 n. 912 ha preso atto della delibera I.A.C.P. n. 055/94 del 18.02.1994;

- che si deve procedere alla alienazione degli alloggi in favore dei richiedenti, assegnatari di cui all'elenco allegato "A", e dei richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi di cui all'elenco allegato "B";

- dato atto che le pratiche di cessione degli alloggi in parola saranno perfezionate nei confronti dei richiedenti, nella loro qualità di assegnatari e/o di familiari conviventi nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui ai commi 9 - 10 e 12 dell'art. 1 della legge 560/93;

- ravvisata la necessità e l'urgenza che la pratica riveste per addivenire nel più breve tempo possibile alla stipula dei relativi atti, allo scopo, anche di evitare contenzioso per il disbrigo delle pratiche di riscatto;

- viste le pratiche relative;

- accertato che i richiedenti nella loro qualità di assegnatari e/o di familiari conviventi degli assegnatari, sono tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la alienazione degli alloggi a suo tempo assegnati agli intestatari;

- ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di: BRINDISI - FASANO - MESAGNE - OSTUNI - PEZZE DI GRECO - TORCHIAROLO - in favore dei richiedenti nella loro qualità di assegnatari e/o di familiari conviventi degli assegnatari, di cui agli elenchi allegati "A" e "B";

- visti, lo schema di contratto di cessione in proprietà in favore degli assegnatari richiedenti approvato con delibera n. 8245 in data 04.07.1994 e gli schemi di contratto di cessione in proprietà in favore dei richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi approvati con delibera n. 8362 in data 03.04.1995, esecutive a sensi di legge;

ALLEGATO " A "

Assegnatario	Comune	Lotto o Cant.	Via - Largo - Piazza - Corte -	VALUTAZIONE U.T.R.	pagamento contanti			pagamento rateale			
					Valore alloggio determina to sulla base della rendita catastale x 100	v e t u s t à %	r i d u z i o n e %	PREZZO DEFINITI VO DI CESSIO NE	Valore alloggio - determina to sulla base della rendita catastale x 100	r i d u z i o n e %	PREZZO DEFINITI VO DI CESSIO NE
LEONIDA Alessandro	BRINDISI	3°	Marsica sc. B - p. R - int. 1	-	47.250.000	20	10	34.020.000	47.250.000	20	37.800.000
ARSENIO Mario	BRINDISI	1615	M. Sironi sc. - p. 4 - int. 8	-	74.750.000	20	10	53.820.000	74.750.000	20	59.800.000
BEZZI Bruno	BRINDISI	ex Incis	Baracca sc. Un - p. 2 - int. 6	-	103.500.000	20	10	74.520.000	103.500.000	20	82.800.000
MAURINO Vittoria	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. A - p. 4 - int. 7	-	81.000.000	20	10	58.320.000	81.000.000	20	64.800.000
SUCHY Paolo	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. A - p. 4 - int. 9	-	81.000.000	20	10	58.320.000	81.000.000	20	64.800.000
BRUGNOLA Salvatore	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. B - p. 2 - int. 3	-	101.250.000	20	10	72.900.000	101.250.000	20	81.000.000
DELL'AGELO Custode Osvaldo	BRINDISI	ex Incis	De Mille sc. B - p. 3 - int. 5	-	94.500.000	20	10	68.040.000	94.500.000	20	75.600.000
CHIRIATTI Giovanni	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. B - p. 4 - int. 7	-	94.500.000	20	10	68.040.000	94.500.000	20	75.600.000
ALAGNA Vincenza	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. B - p. 4 - int. 8	-	94.500.000	20	10	68.040.000	94.500.000	20	75.600.000
FILIPPO Cosimo	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. B - p. 5 - int. 9	-	94.500.000	20	10	68.040.000	94.500.000	20	75.600.000
LAZZARI Antonio	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. D - p. 1 - int. 1	-	74.250.000	20	10	53.460.000	74.250.000	20	59.400.000
MORELLI Lucrezia	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. D - p. 2 - int. 4	-	74.250.000	20	10	53.460.000	74.250.000	20	50.400.000
ALTOMARE Marta	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. D - p. 4 - int. 8	-	74.250.000	20	10	53.460.000	74.250.000	20	59.400.000
MELLO Francesco	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. E - p. 3 - int. 5	-	74.250.000	20	10	53.460.000	74.250.000	20	59.400.000
SERRA Mario	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. E - p. 1 - int. 1	-	81.000.000	20	10	58.320.000	81.000.000	20	64.800.000
MATERA Riccardo	BRINDISI	ex Incis	Dè Mille sc. E - p. 1 - int. 2	-	74.250.000	20	10	53.460.000	74.250.000	20	59.400.000

- visto l'attestato di regolarità degli atti rilasciato dal dirigente del servizio proponente;
- con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale ed alla unanimità dei presenti;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, come di fatto autorizza, la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di: BRINDISI — FASANO — MESAGNE — OSTUNI — PEZZE DI GRECO - TORCHIAROLO - in favore dei richiedenti nella loro qualità di assegnatari e/o familiari conviventi, di cui agli allegati elenchi "A" e "B", che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, mediante stipula dei relativi contratti notarili di compravendita secondo i rispettivi schemi approvati con deliberazioni n. 8245 in data 04.07.1994 e n. 8362 in data 03.04.1995, dando mandato ai competenti Uffici dell'Istituto di provvedere a quanto ancora occorrente per il perfezionamento dei relativi atti;
- DI DARE ATTO, come di fatto dà atto, che le somme rivenienti dalla alienazione degli alloggi di cui alla presente deliberazione saranno destinate come previsto dalla legge 560/93;
- DI RENDERE, come di fatto rende, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- IL TUTTO è subordinato alla preliminare estinzione da parte degli assegnatari di ogni loro pendenza debitoria nei confronti dell'Istituto, come da dichiarazione resa dall'Ufficio responsabile.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
Prot. N. 357 li, 05 MAR. 2001
La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta
del 05 MAR. 2001 pronuncia:
"PRENDE ATTO"
IL SEGRETARIO SUPPLENTE
(Rag. Filippo CENTONZE)

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato,
viene sottoscritto dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
(Rag. Antonio PANETTELLA)

Antonio Panetella

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

F.L.

I COMPONENTI

(Pasquale

GALLONE)

(Mario

SCODITTI)

(Nicola

CARPARELLI)

(Armando

LEO)

(Cosimo

LEONE)

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa al-
l'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 14-02-2001 e vi rimar-
rà per quindici giorni consecutivi.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

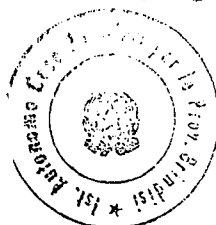
F.L.

Per copia conforme

Erindist. Il

28-5-2001

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. _____

12770

Il 28 MAR 2001

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

allegati.

copia delibera n. 9372 del 13.2.2001
dati catastali e pianta planimetrica

Al notaio dr. Bruno Romano CAFARO
Via Cesare Battisti, 11
72100 BRINDISI

Al Sig. LEONIDA Alessandro
Via Marsica 6 A/1
72100 BRINDISI

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in BRINDISI - Via
Marsica - Lotto 3° - sc. B - piano R - int. 1 -
PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - Assegnatario: Leonida
Alessandro - Legge 24.12.1993, n.560

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto, a favore dell'acquirente in indirizzo che ha già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 34.020.000 (trentaquattromilioniventimila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

Si prega, inoltre, la S.V., ad avvenuta stipula del contratto di compravendita, di trasmettere copia dello stesso, al fine che questo Istituto escluda dal proprio patrimonio immobiliare il suddetto alloggio ai fini fiscali.

L'acquirente è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto di compravendita.

Distinti saluti

GR/mz

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANNETELLA)

